

(abrogati commi 2 e 3 da art. 54 L.R. 22 dicembre 2009 n. 24)

1. La Regione esercita le funzioni amministrative conferite dall'art. 105 del D.Lgs. n. 112 del 1998 relative a:
 - a) disciplina della navigazione interna nei corsi d'acqua classificati navigabili;
 - b) gestione del sistema idroviario padano-veneto;
 - c) rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna;
 - d) intesa con lo Stato nella programmazione del sistema idroviario padano-veneto, ai sensi della lett. ff) del comma 1 dell'art. 104 del D.Lgs. n. 112 del 1998;
 - e) polizia e navigazione nelle vie navigabili;
 - f) programmazione e pianificazione, sulla base di proposte formulate dalle Province competenti per territorio, degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione di grande infrastrutturazione e di bonifica nei porti di rilievo regionale e interregionale di cui alla classificazione prevista all'art. 4 della L.28 gennaio 1994, n. 84;
 - g) programmazione degli aeroporti di interesse regionale e locale;
 - h) programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo regionale;
 - i) intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale.
2. *abrogato.*
3. *abrogato.*
4. Le funzioni di cui ai commi 2 e 3 sono svolte in maniera coordinata con quelle previste dall'art. 140.

Art. 170

Conferimento di funzioni alle Province

1. Sono delegate alle Province competenti per territorio le funzioni relative a:
 - a) approvazione del piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I, II e III di cui al comma 4 dell'art. 5 della L.28 gennaio 1994, n. 84;
 - b) progettazione e realizzazione degli interventi di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 169;
 - c) costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di interesse regionale e locale.
2. Sono attribuite alle Province competenti per territorio le funzioni in materia di:
 - a) estimo navale, di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 112 del 1998;
 - b) vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche.
3. Sono delegate alle Province competenti per territorio tutte le funzioni amministrative in materia di trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. n. 112 del 1998 e non espressamente attribuite dalle norme del presente capo.

Art. 171

Conferimento di funzioni ai Comuni

1. Sono trasferite ai Comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II, classe III ai sensi della L.28 gennaio 1994, n. 84, tutte le funzioni relative a tutti gli interventi non rientranti tra quelli indicati nella lett. b) del comma 1 dell'art. 170 e alle opere edilizie a servizio dell'attività portuale.

Sezione II

Semplificazione in materia di trasporti eccezionali

Art. 172

Delega delle funzioni e autorizzazioni

(modificato comma 3 da art. 3 L.R. 4 maggio 2001 n. 12)

1. Le Province sono delegate all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 8 dell'art. 104 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato Nuovo codice della strada.
2. Ciascuna Provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale con riferimento all'elenco delle strade percorribili previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 174, ovvero previo nulla osta dell'ente proprietario per le strade non contenute in tale elenco.
3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia in cui ha sede la ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale, dalla prima Provincia attraversata.
4. L'autorizzazione è unica; ha valore per l'intero percorso o area in essa indicati ed è rilasciata nel rispetto della vigente normativa.

Art. 173

Coordinamento delle funzioni

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle funzioni delegate, è istituita una Commissione tecnico-amministrativa che svolge attività consultiva sulle questioni inerenti le funzioni delegate.
2. La Commissione tecnico-amministrativa è presieduta dal dirigente regionale competente in materia o da un suo delegato ed è composta da un funzionario designato da ciascuna Provincia. Alle riunioni della commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

possono partecipare, con funzione consultiva, i rappresentanti dei Comuni, delle categorie di autotrasportatori e gli altri soggetti interessati in relazione agli argomenti in discussione.

Art. 174

Catasto ed elenco delle strade percorribili

1. Le Province, in collaborazione con la Regione, provvedono alla redazione e all'aggiornamento di un catasto di tutte le strade regionali, provinciali e, tra le comunali comprese nel proprio territorio, di quelle particolarmente rilevanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto degli elementi costitutivi del catasto individuati con atto del dirigente regionale competente.

2. Ogni Provincia provvede alla redazione e al periodico aggiornamento, di norma annuale, di un elenco delle strade percorribili con riferimento alla viabilità regionale, provinciale e comunale del proprio territorio; a tal fine i Comuni trasmettono alle Province le informazioni relative alla propria viabilità.

3. La Regione provvede alla pubblicazione, di norma annuale, nel Bollettino Ufficiale regionale dell'elenco delle strade percorribili costituito dall'insieme degli elenchi redatti dalle Province; a tal fine le Province comunicano alla Regione le modifiche intervenute sulla viabilità compresa nel proprio territorio.

Art. 175

Oneri supplementari e indennizzi di usura della strada

1. La Regione ripartisce gli oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali previsti dall'art. 34 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) tra gli enti proprietari delle strade sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2. L'indennizzo per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'art. 62 del Nuovo codice della strada è versata alla Provincia che rilascia l'autorizzazione. Qualora quest'ultima non sia proprietaria delle strade sulle quali avviene il transito, alla fine di ogni esercizio finanziario provvede a trasferire le somme percepite a favore dell'ente proprietario sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentite le Province.

Capo VIII

Protezione civile

Art. 176

Funzioni della Regione

1. In materia di protezione civile la Regione:

- a) esercita le funzioni di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 112 del 1998;
- b) partecipa alla definizione delle intese di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 112 del 1998;
- c) formula gli indirizzi per lo svolgimento di periodiche esercitazioni di protezione civile, di interesse regionale, in collaborazione con gli Enti locali, con altre amministrazioni pubbliche e con gli enti privati interessati, nonché con le associazioni del volontariato di protezione civile;
- d) concorre all'attuazione degli interventi urgenti relativi agli eventi di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- e) dichiara, sentite anche le Province interessate, la situazione di eccezionale calamità o avversità atmosferica.

2. Per l'adeguamento della disciplina delle funzioni regionali e degli Enti locali al complesso dei principi previsti nel D.Lgs. n. 112 del 1998, la Regione procede alla revisione della L.R. 19 aprile 1995, n. 45.

Art. 177

Funzioni conferite agli Enti locali

1. Le Province esercitano le funzioni di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

2. Alle Province sono delegate le funzioni di spegnimento degli incendi boschivi. Dette funzioni possono essere esercitate d'intesa fra la Provincia e la Comunità montana che ne faccia richiesta, previa verifica dell'idoneità dell'ente richiedente allo svolgimento delle funzioni. La verifica è svolta dalla Provincia sulla base di apposita direttiva della Giunta regionale. L'intesa definisce le specifiche funzioni esercitate dalla Comunità montana. Detta funzione è svolta dagli enti delegati coordinandosi con la Regione e con le competenti autorità dello Stato, in particolare per quanto attiene alle funzioni statali di soccorso tecnico urgente e di uso dei mezzi aerei. Gli enti delegati possono avvalersi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato fino all'attuazione della lett. c) del comma 1 dell'art. 70 del D.Lgs. n. 112 del 1998, sulla base delle convenzioni stipulate con detti Corpi dalla Regione Emilia-Romagna.

3. I Comuni esercitano le funzioni di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 112 del 1998, nonché adottano tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, sul piano organizzativo, sociale ed economico.

Art. 178

Procedure per l'applicazione della legge n. 185 del 1992

1. I Comuni provvedono alla individuazione delle zone agrarie interessate agli eventi calamitosi, ai sensi della lett. b) del comma 1, dell'art. 66 del D.Lgs. n. 112 del 1998. Tale atto è trasmesso, entro trenta giorni dalla cessazione dell'evento, alla Provincia o alla Comunità montana competenti per territorio ai fini dell'esercizio

*Art. 167 quater
Abrogazioni*

1. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 della L.R. 8 marzo 1976, n. 10. I procedimenti di concessione ed erogazione previsti da detti articoli, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le modalità ivi previste. " .

Art. 3

Modifica all'art. 172 del Capo VII del Titolo VI della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 in materia di trasporti

1. Il comma 3 dell'art. 172 del Capo VII "Trasporti", del Titolo VI, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 è così modificato:

"3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia in cui ha sede la ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale, dalla prima Provincia attraversata.".

Art. 4

Modifiche alla L.R. 14 gennaio 1989, n. 1

1. Il comma 3 dell'art. 5 della L.R. 14 gennaio 1989, n. 1 " Istituzione dell'Azienda Regionale per la Navigazione Interna (ARNI) " è così modificato:

"3. La Commissione amministratrice elegge fra i suoi membri un Vice Presidente.".

Art. 5

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui all'art. 167 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti di concessione ed erogazione dei contributi per opere stradali ivi previsti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le autorizzazioni provvisorie rilasciate ai sensi dell'art. 142 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge, restano valide sino alla conclusione del relativo procedimento di concessione, ferma restando la possibilità per l'autorità competente di modificare o revocare l'autorizzazione medesima.

Art. 6

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.